



*Assessorato Lavoro e Formazione Professionale*

## **APPRENDISTATO 2012-2014**

**Sperimentazione di percorsi per la qualifica e per il diploma professionale**  
*(art. 3 - D.Lgs. n. 167/2011)*

### **INTESA**

relativa ai primi provvedimenti attuativi del Testo Unico dell'apprendistato per l'avvio di una sperimentazione di percorsi per la qualifica e per il diploma professionale ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 167/2011;

### **TRA**

la Regione Piemonte

nella persona dell'Assessore al Lavoro e alla Formazione professionale Claudia Porchietto

### **E**

la Confederazione Generale Italiana Lavoro del Piemonte, Confederazione Italiana Sindacato Lavoratori del Piemonte, Unione Italiana del Lavoro del Piemonte, Confindustria Piemonte, Confartigianato Imprese Piemonte, Confederazione Nazionale Artigianato Piemonte, Casa Artigiani Piemonte, Confcommercio Piemonte, ConfApi Piemonte, Legacoop Piemonte, Confcooperative Piemonte, Confagricoltura Piemonte, Coldiretti Piemonte, CIA Piemonte, Confesercenti Piemonte, ABI Piemonte, Consigliera regionale di Parità;

di seguito denominate "*Parti*".

### Visto

- il Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 *"Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53"*;
- il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76 *"Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53"*;
- il Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione n. 139 del 22 Agosto 2007 *"Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296"*;
- la Legge 6 agosto 2008, n. 133 con riferimento all'art. 64, comma 4 bis, rispetto all'assolvimento dell'obbligo di istruzione nei percorsi di istruzione e formazione professionale;
- l'Accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, recepito con Decreto Interministeriale del 15 giugno 2010, riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell'art. 27, comma 2, del Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 - All. 3 (Competenze tecnico professionali comuni di qualifica professionale - Aree qualità, sicurezza, igiene e salvaguardia ambientale);
- la Legge n. 183/2010 *"Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi dell'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro"* in cui si prevede che possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione i giovani e gli adolescenti che abbiano compiuto quindici anni;
- l'Accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane, riguardante la definizione delle aree professionali relative alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e relativo allegato, approvato in Conferenza Unificata il 27 luglio 2011;

- l'Accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, con i relativi allegati approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni il 27 luglio 2011 e recepito con Decreto Interministeriale dell'11 novembre 2011;
- il Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 167 recante il "*Testo unico dell'apprendistato*" emanato sulla base della delega ricevuta con l'art. 1, c. 30, della L. 247/2007, ed in vigore dal 25 ottobre 2011;
- l'Accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 19 gennaio 2012, riguardante l'integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011;
- l'Accordo assunto in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in data 15 marzo 2012 per la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale.

#### **Considerato**

- che ai sensi dell'Accordo in Conferenza Permanente sopra indicato:
  - ✓ le figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali conseguibili attraverso l'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 167/2011, sono quelle di cui all'art. 18 comma 1, lettera d), del D.Lgs. 226/2005 come definite nell'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011, recepito con D.I. dell'11 novembre 2011 e integrato dall'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 19 gennaio 2012, in relazione alle aree professionali di riferimento definite dall'Accordo in Conferenza Unificata del 27 luglio 2011. Tali figure sono articolabili in specifici profili regionali;
  - ✓ gli standard minimi formativi delle competenze tecnico-professionali e delle competenze di base, relativi alle figure di cui al punto precedente, sono quelli di cui all'art. 18, comma 2 del D.Lgs. 226/2005, come definiti dall'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011 e recepito con D.I. dell'11 novembre 2011;

- ✓ le competenze professionali comuni nelle aree qualità, sicurezza, igiene e salvaguardia ambientale, sono quelle definite nell'Allegato 3 dell'Accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, recepito con D.I. del 15 giugno 2010;
- ✓ i modelli e le modalità di rilascio degli attestati di qualifica e diploma professionale e di competenze, anche nel caso di interruzione del percorso formativo, sono quelli previsti dall'art. 20 del D.Lgs. 226/2005, come definiti dall'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011, recepito con D.I. dell'11 novembre 2011;
- ✓ i percorsi formativi in apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale prevedono la frequenza di attività di formazione, interna o esterna all'impresa, strutturata in osservanza degli standard fissati dalle Regioni e P.A. nel rispetto di quanto definito nell'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011, recepito con D.I. dell'11 novembre 2011, e nel D.Lgs. 226/2005, per un monte ore non inferiore a 400 ore annue, tenuto conto della possibilità, nel caso di apprendisti di età superiore ai 18 anni, di riconoscere crediti formativi in ingresso alla luce delle competenze possedute;
- ✓ ai sensi dell' art. 3, comma c), del D.Lgs. 167/2011, le modalità di erogazione dell'*ulteriore formazione aziendale*, (formazione non strutturata presso l'impresa), sono stabilite dalla contrattazione collettiva, nel rispetto del Piano formativo individuale dell'apprendista, assicurandone la tracciabilità secondo le modalità definite dalle Regioni e P.A.;

#### **Ritenuto**

che la durata e l'articolazione dei percorsi formativi è differenziata in relazione ai crediti formativi in ingresso degli apprendisti;

che l'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale è da considerarsi una importante leva per contrastare il fenomeno della dispersione e dell'insuccesso scolastico dei giovani piemontesi rilevabile sia per i percorsi di formazione professionale che per i percorsi scolastici;

che per sostenere e accompagnare i giovani verso il rientro nel sistema formativo sono previste misure di incentivo alla frequenza e al successo dei percorsi formativi per l'acquisizione della qualifica e del diploma professionale mediante il riconoscimento, ai giovani medesimi, di 1.500,00 euro per annualità formativa;

che, al fine di agevolare il raccordo tra la formazione e il lavoro, le Parti sociali piemontesi possono definire misure normative e modalità di modulazione della disciplina salariale per gli apprendisti assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, con carattere di cedevolezza rispetto alla disciplina definita dai CCNL di riferimento o da appositi accordi interconfederali assunti a livello nazionale.

**le Parti**

**danno atto che**

è raggiunta l'intesa sui contenuti del documento, posto in allegato alla presente intesa, contenente gli indirizzi per la sperimentazione di percorsi in Apprendistato per la qualifica e il per il diploma professionale ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. n. 167/2012.

Torino, 10/04/2012.....

Letto e sottoscritto:

Regione Piemonte

Carlo Pirelli

C.G.I.L.

Luca Pirelli

C.I.S.L.

Marco Pirelli


U.I.L.

Ugo Pirelli

Confindustria Piemonte

Isabella Antaretto

Confartigianato Imprese Piemonte




Confederazione Nazionale Artigianato Piemonte


Casa Artigiani Piemonte



Confcommercio Piemonte




ConfApi Piemonte




Legacoop Piemonte




Confcooperative Piemonte




Confagricoltura Piemonte



Coldiretti Piemonte



CIA Piemonte



Confesercenti Piemonte

ABI Piemonte

Consigliera regionale di Parità

